

UNIONE DI COMUNI MONTANI APPENNINO PISTOIESE

Premesso che, nell'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione Toscana in merito alla gestione del PAFR, con Determinazione n. XXXX del XX/XX/XXXX, a seguito di procedura comparativa pubblica, è stato disposto l'affidamento della concessione d'uso ex L.R. 39/00, dei beni appartenenti al P.A.F. Regionale, situati in località Fatini in Comune di San Marcello Pistoiese, costituiti da 27.560mq di terreni e terreni agricoli, in favore di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXi.

Richiamato il bando approvato con Determinazione n XXX del XX/XX/XXXX.

Richiamata la Determinazione n. XXX del XX/XX/XXXX con la quale è stato individuato in via provvisoria il soggetto vincitore del Bando

In esecuzione della sopra citata Determinazione,

TRA

Dott. Francesco Benesperi, nella sua qualità di Funzionario responsabile del Settore 1 – Forestazione, gestione PARF e vincolo idrogeologico, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma in nome e per conto dell'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese, con sede in San Marcello Pistoiese (PT), via Pietro Leopoldo 10/24, codice fiscale 90054130472, d'ora in avanti indicata come "Ente concedente", domiciliato per la carica presso la Sede dell'Ente.

E XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, con domicilio fiscale in XXXXXXXXXXXXXXX via XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX, C.F. e P. IVA XXXXXXXXXXXXXXX, d'ora in avanti indicato come "Concessionario", si stipula quanto segue.

Art. 1. – Oggetto della concessione

Oggetto della concessione sono i beni immobili ubicati in località Fatini, in Comune di San Marcello Piteglio (PT), costituiti da 27.560mq di terreni agricoli, parzialmente recintati, come di seguito più precisamente descritti.

L'assegnazione in regime di concessione d'uso, in conformità con quanto previsto dall'art. 27, lettera i) della L.R. 39/00, riguarda specificatamente: i TERRENI risultanti catastalmente identificati alla Sezione A, Foglio 28, del Catasto TERRENI del Comune di San Marcello Piteglio, come di seguito riportato:

Particella 93, Qualità Pascolo, Classe 2, Superficie mq 4.830, R.D. € 1,50, R.A. € 0,75;

Particella 97, Qualità Seminativo, Classe 5, Superficie mq 20.930, R.D. € 8,65, R.A. € 5,40.

Particella 105, Qualità Pascolo, Classe 3, Superficie mq 1.800, R.D. € 0,19, R.A. € 0,09;

Il tutto come e meglio illustrato nell'estratto di mappa catastale allegato, in cui sono evidenziate in colore GIALLO le superfici oggetto di concessione.

Art. 2 – Finalità della concessione

I terreni sono concessi in uso per ATTIVITÀ AGRICOLA/ ZOOTECNICA in conformità con quanto disposto dall'articolo 27 della L.R. 39/2000 con riferimento alle lettere i) "promozione delle attività economiche nel campo della selvicoltura, dell'agricoltura, dell'allevamento del bestiame e delle attività connesse, in particolar modo nelle zone montane e depresse" ed l) "realizzazione di ogni altro intervento rivolto al potenziamento dell'economia locale, in particolar modo nelle zone montane e depresse".

Art. 3. – Durata della concessione

La durata della concessione è fissata in anni 9 (nove) dalla data della stipula e comunque con scadenza improrogabilmente fissata al XXXXXXXXXX e quindi entro i limiti previsti dalle direttive regionali vigenti in materia. La concessione non è tacitamente rinnovabile né prorogabile; qualora al termine il concessionario intenda richiedere un rinnovo della concessione, dovrà far pervenire all'Ente concedente apposita richiesta scritta mediante **nota A.R. almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza**. L'Ente concedente si riserva la facoltà di accogliere o meno la suddetta richiesta e se del caso stipulare un nuovo disciplinare di concessione con eventuale revisione delle condizioni ivi riportate se consentito dalle leggi e regolamenti vigenti al momento della richiesta di rinnovo. Il Concessionario è tenuto comunque alla restituzione dell'immobile anche prima della data di scadenza di cui sopra qualora cessi di servirsene in conformità alle finalità di cui al presente atto. Al termine della concessione, in mancanza di rinnovo, nessuna indennità a nessun titolo sarà dovuta dall'ente concedente al concessionario uscente.----

Art. 4. - Uso dei beni in concessione

Con la firma del presente atto il Concessionario dichiara che i beni descritti all'articolo 1 sono privi di vizi e pienamente idonei alle finalità di cui al precedente art. 2 e pertanto gli è vietato mutarne la destinazione d'uso pena la revoca immediata della concessione. ----

Il Concessionario nell'usufruire dei beni consegnati si obbliga ad osservare ed a far osservare a chiunque li frequenti, tutte le leggi, regolamenti ed ordinamenti in materia agricola, forestale e delle aree protette nonché di

sicurezza, igiene, sanità e pubblica sicurezza, esonerando espressamente, ora per allora, l'Ente concedente e impegnandosi a rilevarlo indenne da ogni responsabilità penale e civile per qualsiasi danno che potesse derivare alle persone ed alle cose per l'utilizzo di detti beni.-----

Il Concessionario è tenuto a custodire ed a conservare con buona diligenza i beni avuti in consegna. E' espressamente vietato al medesimo, senza preventivo consenso scritto dell'ente concedente, eseguire o far eseguire mutamenti che non consentano in ogni momento il ripristino dello stato originario e/o migliorie ed innovazioni di qualsiasi natura, le quali, in ogni caso, rimangono di diritto acquisite al patrimonio regionale senza che il Concessionario possa asportarle o pretendere compensi alla fine della concessione. Resta salvo il diritto dell'ente concedente di richiedere, qualora lo ritenga necessario, che il Concessionario proceda al ripristino delle condizioni originarie dell'immobile.-----

In caso di inadempienza l'Ente si riserva il diritto di eseguire direttamente i lavori, addebitando le relative spese al Concessionario.----

Il Concessionario riconosce all'Ente concedente, alla Regione Toscana, all'Ente terre Regionali Toscane il diritto di accedere ai beni concessi, con preavviso, per verifiche sul rispetto dell'utilizzazione dello stesso in relazione alle finalità per le quali è stato concesso, nonché per lavori, anche se ciò comporterà limitazioni temporanee o cessazione del godimento del bene. L'ente concedente si riserva inoltre la facoltà di impartire, attraverso il proprio personale, disposizioni circa l'utilizzo del bene nonché l'eventuale esecuzione di opere necessarie al mantenimento dei beni.-----

Art. 5. - Obblighi del Concessionario.

Il Concessionario si impegna e si obbliga, ai sensi del combinato disposto degli articoli 45 e 50 del Regolamento di attuazione della L.R. 77/2004 approvato con DPGR n. 61/R del 23/11/2005, (di seguito anche solo Regolamento):----

1) a svolgere attività agricola/zootecnica sui terreni non boscati al fine del loro mantenimento come aree a destinazione agricola e ad effettuare la manutenzione delle eventuali opere di regimazione delle acque presenti ;----

2) alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni, compresa la recinzione, per tutta la durata della concessione.---

Le migliorie e/o innovazioni che comportino un effettivo incremento di valore del bene e non siano esclusivamente finalizzate al miglior godimento dei beni stessi da parte del Concessionario che verranno eseguiti direttamente dal Concessionario, previa autorizzazione dell'Ente concedente, potranno, su richiesta scritta dello stesso Concessionario e a seguito di presentazione di regolari fatture, essere scomutate dal canone annuale di concessione fino ad un importo non superiore all'80% della cifra da corrispondere, per il periodo di tempo necessario al recupero delle cifre investite, ma comunque non superiore al termine previsto della concessione.

La richiesta scritta del Concessionario dovrà contenere una descrizione e una stima dell'importo dei lavori che si intendono eseguire. Nel caso in cui la cifra investita non sia stata completamente recuperata e l'Ente concedente accordi, secondo le modalità di legge, il rinnovo della concessione, potrà essere applicato ulteriore scomputo dal canone di concessione fino al totale recupero dell'investimento eseguito. Gli importi delle migliorie eseguite con contributo pubblico possono essere oggetto di scomputo solo per la

parte di costo effettivamente a carico del “Concessionario” (artt. 45 comma 4 e 50 comma 6 del DPGR 61/R del 2005). Le spese necessarie per gli investimenti di cui sopra dovranno essere debitamente giustificate dal concessionario mediante fatture o altri documenti contabili aventi forza probante equivalente.----

Relativamente ai lavori eseguiti in economia diretta potrà essere riconosciuta una spesa quantificata mediante asseveramento di un tecnico abilitato contenente relativo computo metrico estimativo.----

Si specifica che la manutenzione delle recinzioni esistenti non è ritenuta miglioria ai fini dello scomputo. ----

3) a non eseguire alcun intervento sugli immobili e relative pertinenze senza la preventiva autorizzazione scritta da parte dell’ente concedente che non consenta in ogni momento il ripristino dello stato originario, risultante e/o migliorie ed innovazioni di qualsiasi natura, le quali, in ogni caso, rimangono di diritto acquisite al patrimonio regionale senza che il Concessionario possa asportarle o pretendere compensi alla fine della concessione. Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria dovuti ad eventi eccezionali o calamitosi non imputabili al concessionario, l’esecuzione degli stessi sarà concordata caso per caso tra Ente concedente e Concessionario relativamente a tempi, modalità di esecuzione e relativi oneri. Se tali interventi saranno eseguiti a totale carico pubblico, ciò potrà comportare un incremento del canone di concessione in misura pari all’interesse legale, (art. 1284 del codice civile), sul capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati, il cui tasso è determinato ogni anno con Decreto dal Ministero dell’Economia e Finanza, (art. 50 comma 7 del

DPGR 61/R del 2005) ----

4) a non effettuare utilizzazioni forestali nelle aree boscate ricadenti nell'ambito della concessione;-----

5) a risarcire all'ente concedente qualsiasi danno causato ai beni oggetto della concessione per negligenza, imperizia, imprudenza dello stesso gestore, dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo.----

6) a pagare il canone annuo di concessione. ----

Art. 6. – Forniture.

I beni non sono serviti da nessuna fornitura.----

Art. 7. – Permessi e nullaosta.

Il Concessionario si impegna a subordinare l'effettivo uso dei beni, all'ottenimento a propria cura e spese, di tutti gli eventuali permessi, nullaosta e autorizzazioni necessari per l'espletamento dell'attività, da parte delle competenti autorità .-----

Art. 8. Canone di Concessione ed oneri tributari.

Il canone di concessione, risultante dall'offerta espressa dal medesimo concessionario in sede di gara è determinato in €. X.XXX,00 (XXXXXXXXXXXX/00) annui. Il canone verrà aggiornato annualmente in misura pari al 100% della variazione accertata dall'ISTAT, dei prezzi al consumo di famiglie di operai ed impiegati. Il canone rivalutato di ogni anno costituirà base imponibile per l'anno successivo.-----

Sul concessionario gravano, ai sensi dell'art. 26 della L.R. 39/2000 e s.m.i., gli oneri di carattere tributario, per cui eventuali imposte e tributi che gravino sul bene in concessione saranno posti a carico del concessionario medesimo e non potranno essere oggetto di scomputo dal canone.-----

Art. 9 Cauzione

Il concessionario a garanzia del pagamento del canone e dei danni dovuti a cattiva conduzione da parte dello stesso concessionario, ha costituito, mediante versamento o polizza fidejussoria, un deposito cauzionale infruttifero di € X.XXX,00, pari a sei dodicesimi del canone annuale. Il deposito verrà svincolato dopo sei mesi dalla scadenza dell'atto di concessione.-----

Art. 10. Assicurazione

Per tutta la durata della concessione, il concessionario dovrà costituire e mantenere operante una polizza assicurativa sui beni oggetto della concessione a copertura dei rischi di per copertura dei rischi di derivanti dalla Responsabilità Civile verso Terzi, con massimale minimo di € 1.000.000,00 a garanzia della responsabilità civile derivanti dall'uso dei beni in concessione e dalle attività su di essi svolte.

La polizza assicurativa dovrà essere presentata contestualmente alla sottoscrizione del presente disciplinare che ne riporterà gli estremi.

Ogni anno dovrà essere presentata la quietanza di pagamento.

Art. -11. Divieti.

E' fatto divieto assoluto al concessionario di sub-concedere a terzi l'uso parziale e/o totale, sotto qualsiasi forma, dell'immobile concesso in uso pena la revoca immediata della concessione. -----

Il concessionario non potrà costituire e consentire servitù di qualsiasi genere e natura sul bene oggetto di concessione.

Art. 12. - Revoca della concessione.

La concessione potrà essere revocata quando:-----

a seguito di verifica, i beni in concessione siano utilizzati l'immobile venga

utilizzato in difformità rispetto alle finalità per il quale è stato concesso.----

il concessionario si sia reso moroso riguardo al pagamento del canone;----

il concessionario abbia sub-concesso in tutto od in parte, stabilmente o temporaneamente a terzi i beni concessi.-----

qualora vengano a mancare per il concessionario le condizioni per le quali è stata rilasciata la concessione ivi compreso essere in regola con la normativa assistenziale e previdenziale nel periodo della durata della concessione.-----

in caso di gravi violazioni degli obblighi derivanti dal presente disciplinare;

qualora il concessionario non abbia ottemperato a quanto stabilito nel presente disciplinare in termini di cauzione e copertura assicurativa; ----

L'ente concedente inoltre, per sopravvenuto interesse pubblico sui beni, debitamente motivato, ha la facoltà di revocare in qualsiasi tempo la concessione mediante raccomandata A.R., con preavviso di mesi SEI senza che per tale fatto il concessionario possa avanzare pretese per danni, indennizzi o rimborsi. -----

Art. 13. - Recesso.

Il concessionario potrà recedere anticipatamente con obbligo di comunicazione scritta A. R. da inviarsi all'ente concedente almeno 6 mesi prima della data di rilascio dei beni.

Art. 14. - Domicilio del Concessionario.

A tutti gli effetti del presente atto, anche processuali, di cognizione e di esecuzione, il Concessionario elegge domicilio legale presso
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.-----

Art. 15 – Foro competente.

Per le eventuali controversie derivanti dal presente atto è competente, in via esclusiva il Foro di Pistoia.

Art. 16 – Spese.

La presente scrittura viene registrata dall'ente concedente a spese del Concessionario.

Art. 17 – Norme di rinvio.

Per l'osservanza di tutte le obbligazioni assunte, il concessionario obbliga se stesso in ogni più ampia forma di legge .-----

Per quanto non previsto nel presente atto, le parti fanno espresso riferimento alla L.R. 77/04 ed al relativo regolamento di attuazione di cui alla D.P.G.R 23/11/2005 n. 61/R nonché alle disposizioni di legge vigenti, agli usi e alle consuetudini.-----

Art. 18 – Disposizioni finali.

E' parte integrante della presente scrittura il seguente documento allegato:

- Estratto di mappa su base catastale con evidenziato, con evidenziate in colore giallo le superfici scoperte oggetto di concessione;----

Previa lettura di quanto precede le parti si sottoscrivono in segno di conferma ed integrale accettazione.-----

Campo Tizzoro (PT)

Data

Il Concedente

Il Concessionario

Unione Comuni Montani App. P.se

Dott. Francesco Benesperi